

INTEGRAZIONI ALLA DISCIPLINA EDILIZIA

Sono state sostituite le seguenti pagine: 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10.

Art. 13

Definizioni edilizie - così integrate dopo il 5° comma:

- Volume (V) = è la somma dei prodotti delle superfici utili abitabili di ogni piano, per le relative altezze lorde (misurate da pavimento a pavimento). Il volume comprende: la parte fuori terra delle costruzioni esistenti e/o realizzate sul lotto; la parte interrata dello stesso, se destinata a residenza, uffici, attività produttive.

- Superficie Utile lorda di un edificio (SU) = E' la somma delle superfici, misurate al perimetro esterno, di tutti i piani fuori terra o seminterrati dell'edificio, compresi i balconi, le logge, le tettoie, i porticati.

- Superficie Utile Abitabile dell'alloggio (SUA) = E' la superficie di pavimento dell'alloggio misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sginci e vani di porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge e di balconi.

L'8° comma è così sostituito:

I locali a piano terra o, in alternativa, quelli interrati o seminterrati, che non fuoriescano da terra più di ml. 0,70, purchè di altezza netta non superiore a ml. 2,50, ed a condizione che siano destinati a ripostiglio, cantina o simili, autorimesse singole o collettive, con destinazione d'uso trascritta nei registri immobiliari.

Ove al piano terra, interrato o seminterrato, siano previsti vani di altezza netta superiore a ml. 2,50, o con destinazioni diverse da quelle indicate al presente capoverso, le superfici relative vanno interamente computate nella superficie totale edificabile.

Art. 14.1 - Il 5° e il 6° comma sono così sostituiti:

I locali al piano terra e quelli interrati o seminterrati che non fuoriescano da terra più di ml. 0,70, di altezza netta non superiore a ml. 2,50, purchè destinati a garage, cantine, ripostigli, con vincolo permanente d'uso da trascriversi nei registri immobiliari.

Il 7° comma è così sostituito:

Altezza superiore a ml. 2,50.

Art. 15.3 - Il 4° comma è così sostituito:

I locali destinati a garage singoli, autorimesse private, cantine, ripostigli, la cui altezza netta superi i ml. 2,50, sono considerati nel calcolo della superficie edificabile.

Art. 15.6 - Il 5° e il 6° comma sono così sostituiti:

Le falde dei tetti con inclinazione fino al 35 % non devono avere altezza netta al colmo, misurata tra l'estradosso dell'ultimo solaio e l'intradosso del colmo di copertura superiore a ml. 3,00, quando non sono abitabili non possono avere lucernai di illuminazione di superficie maggiore di mq. 0,40 e non possono essere utilizzati che come depositi occasionali. La loro altezza interna media non deve superare i ml. 2,20.

Art. 17 - Il titolo dell'articolo è così sostituito:

Determinazione distanze e altezze degli edifici nelle zone non disciplinate da piano attuativo.